

COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

CONVENZIONE PER CONCESSIONE AD USO NON ESCLUSIVO DI
UN IMMOBILE COMUNALE PER IL PERSEGUIMENTO DI
PUBBLICO INTERESSE ALLA FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE
GRUPPO AZIONE LOCALE GAL BARBAGIA

L'anno duemilaventuno, addì uno del mese di (01/...../)

nella Residenza Municipale di Corso Vittorio Emanuele 74

08020 - Orotelli (NU);

TRA

- Dott. Giuseppe Usai, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di responsabile del Settore Ufficio Tecnico, e pertanto in nome e per conto del Comune di Orotelli con sede in Corso Vittorio Emanuele 74 08020 - Orotelli (NU)- C.F 00154850911, in esecuzione del provvedimento del Sindaco n. 41 del 08/11/2019;

- Paolo Puddu, nato a Oliena il 24/09/1967 e residente in Oliena via Chironi 24 che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Fondazione Gal Barbagia con sede in Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU) - C. F. 93054090910, di seguito denominato "concessionario".

PREMESSO:

- che il GAL (Gruppo di Azione Locale) Barbagia è una fondazione di partecipazione costituita nel marzo 2017, al termine di un percorso

partecipativo locale. Ne fanno parte i territori dei 7 comuni di: Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli e Ottana, tutti ricadenti nella Comunità Montana Nuorese, Gennargentu Supramonte Barbagia. La fondazione di partecipazione GAL Barbagia è un partenariato composto da 231 soci. Il GAL non ha scopo di lucro, ma si pone come obiettivo quello di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale, la qualità della vita e il benessere delle comunità che lo compongono, mediante la valorizzazione delle risorse locali, in particolare quelle delle zone rurali. Il GAL attua la sua strategia di sviluppo rurale attraverso la metodologia LEADER, adottata dalla Comunità Europea da oltre 20 anni. Questa prevede un Piano di Azione (PdA) condiviso dal territorio tramite analisi, studi, progetti di sviluppo, azioni di coinvolgimento e animazione degli attori locali.

- che il Comune di Orotelli è proprietario dell'immobile denominato EXMA sito in Orotelli, in Zona Industriale PIP loc Mussinzua 08020 Orotelli (NU) - così catastalmente identificato: Foglio 17, particella 714.

- che con deliberazione Giunta Comunale n. _____ del _____, veniva stabilito di concedere/rinnovare l'utilizzo del predetto immobile alla Fondazione Gal Barbagia gruppo di azione locale _____, per il periodo di anni 6 decorrente dal 01/07/2017, al fine di adibirlo a propria sede sia legale che operativa ;

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della convenzione e sono qui confermate.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Orotelli, come sopra rappresentato, concede alla Fonazione Gal Barbagia gruppo di azione locale, come sopra rappresentata, che accetta, il diritto d'uso dei locali dell'immobile di proprietà comunale sito in Orotelli in Zona Industriale PIP località Mussinzua 08020 (NU) e come meglio individuati nella planimetria allegata sub lettera A.

ART. 3 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE

I locali vengono concessi al fine di destinarli a sede della Fondazione e dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità individuate nello statuto e/o atto costitutivo Allegato.

I predetti locali vengono concessi ad uso non esclusivo, in quanto il Comune di Orotelli se ne riserva l'utilizzo quale centro operativo comunale di protezione civile; in occasione delle riunioni del predetto C.O.C. dovuti ad emergenze di protezione civile, gli stessi locali dovranno essere lasciati liberi dal GAL.

ART. 4 – ONERI DELLA CONCESSIONE

Quale onere per la concessione in uso non esclusivo, il Concessionario dovrà curare il decoro e assicurare la pulizia costante e dei locali, anche in occasione dell'uso degli stessi da parte del Comune di Orotelli.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dal 1 luglio 2017-----

ART. 6 –DIVIETO DI CESSIONE

Il diritto d'uso non potrà cedere o essere trasferito a terzi in nessun caso.

ART. 7 – SPESE

I contratti di forniture dei servizi (acqua, energia elettrica, gas, ecc.) rimarranno intestati al Comune. Le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione dei locali sono a carico del Comune. Detti interventi potranno essere effettuati direttamente anche dal concessionario, previa presentazione di apposito preventivo dettagliato che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. Sono a carico del concessionario tutte le spese di ordinaria manutenzione dei locali per tutta la durata della concessione.

ART. 9 – DIRITTI DEL COMUNE

Il Comune ha il diritto di utilizzare alcuni spazi dell'immobile concesso in uso ed in particolare in occasione di attivazione del **Centro Operativo Comunale (COC)** e per altre necessità quali eventi o manifestazioni.

Il Comune si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'immobile tramite i propri incaricati.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

Il Comune è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso dei locali, in particolare il concessionario riconosce idonei ai loro scopi e alle proprie attività i locali concessi.

ART. 11 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica e del Codice Civile in quanto compatibili ed applicabili alla presente.

ART. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE

Le parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

Il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione.

ART. 13 – SPESE

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono poste a carico del concessionario.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO

LA FONDAZIONE